



RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI: A) CONVENZIONE SULLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORI, N. 155, FATTA A GINEVRA IL 22 GIUGNO 1981, E RELATIVO PROTOCOLLO, FATTO A GINEVRA IL 20 GIUGNO 2002; B) CONVENZIONE SUL QUADRO PROMOZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO, N. 187, FATTA A GINEVRA IL 15 GIUGNO 2006

Art. 4 (Convenzione 187)

1. Ogni Membro deve stabilire, mantenere, sviluppare progressivamente e riesaminare periodicamente un sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori piu' rappresentative. 2. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, in particolare:

- a) la legislazione, i contratti collettivi e ogni altro strumento rilevante in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- b) una o piu' autorità, o uno o piu' organismi, responsabili della sicurezza e della salute sul lavoro, nominati in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali;
- c) meccanismi volti ad assicurare il rispetto della legislazione nazionale, ivi compresi i sistemi di ispezione;
- d) misure volte a promuovere, a livello di impresa, la cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i loro rappresentanti, in quanto elementi essenziali di prevenzione sul luogo di lavoro.
- e) 3. Il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro deve includere, a seconda:
- f) uno o piu' organi consultivi nazionali tripartiti competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- g) servizi di informazione e servizi consultivi in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- h) l'offerta di una formazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- i) servizi sanitari sul lavoro, in conformita' alla legislazione e alla prassi nazionali;
- j) la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;
- k) un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e le malattie professionali, tenendo conto degli strumenti rilevanti dell'ILO;
- l) disposizioni per la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale che coprono le lesioni e le malattie professionali;

m) meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle micro-imprese, le piccole e medie imprese, e l'economia informale.

Versione in vigore dal 3 luglio 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006
Estremi	Legge 8 giugno 2023, n. 84
Partizione	Convenzione 187
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-84-2023/convenzione-187-art-4>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 4 (Convenzione 187)

Ginevra il 15 giugno 2006 · Art. 4 (Convenzione 187)

